



SINDACATO AUTONOMO DI POLIZIA

SEGRETERIA GENERALE

Via Cavour, 256 - 00184 R o m a
Tel. 06 4620051 - Fax 06 47823150
sap-nazionale.org
nazionale@sap-nazionale.org

Prot. 0044/28.CZ.1.Tan

18 OTTOBRE 2013

**MINISTERO DELL'INTERNO
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI
R O M A**

Oggetto: Aspettativa per assistenza ai disabili e intervento Corte costituzionale - **QUESITO**

L'aspettativa per assistenza ai disabili, disciplinata dall'art. 42 del d. lgs. 26 marzo 2001, n. 151, (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e paternità, a norma dell'art. 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53) si risolve in un congedo remunerato in misura corrispondente all'ultima retribuzione e coperto da contribuzione figurativa, che non può superare la durata complessiva di due anni.

La Corte Costituzionale, già con le sentenze n. 233 del 2005 e n. 158 del 2007, aveva provveduto ad estendere il beneficio in esame, con la prima pronuncia, ai fratelli o alle sorelle conviventi nell'ipotesi in cui i genitori siano impossibilitati a provvedere all'assistenza del figlio in situazione di disabilità grave perché totalmente inabili, nonché, con la seconda pronuncia, al coniuge convivente del disabile.

Successivamente, precisamente con la sentenza la n. 19 del 30 gennaio 2009, la Consulta si è espressa di nuovo su un'altra eccezione di legittimità costituzionale, sempre dell'articolo 42 del d. lgs. 151/2001, dichiarando l'illegittimità costituzionale dell'art. 42, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, nella parte in cui non include nel novero dei soggetti legittimati a fruire del congedo ivi previsto il figlio convivente, in assenza di altri soggetti idonei a prendersi cura della persona in situazione di disabilità grave.

La disposizione censurata - a detta del giudice delle leggi - omettendo di prevedere tra i beneficiari del congedo straordinario retribuito il figlio convivente, anche qualora questi sia l'unico soggetto in grado di provvedere all'assistenza della persona affetta da handicap grave - viola gli artt. 2, 3 e 32 Cost., ponendosi in contrasto con la *ratio* dell'istituto, che consiste essenzialmente nel favorire l'assistenza al disabile grave in ambito familiare e nell'assicurare continuità nelle cure e nell'assistenza, al fine di evitare lacune nella tutela della salute psico-fisica dello stesso.

A seguito di tale decisione, il legislatore è intervenuto nuovamente nella materia dei congedi ed ha recepito gli interventi della giurisprudenza costituzionale succedutesi in questi anni, per cui il testo oggi in vigore dell'art. 42, comma 5, del dlgs 151/2001, come modificato dal d.lgs.119/2011, individua un rigido ordine gerarchico tra i legittimi beneficiari, non alterabile in base ad una libera scelta della persona disabile:

- il coniuge convivente;
- il padre o la madre anche adottivi;



SINDACATO AUTONOMO DI POLIZIA

SEGRETERIA GENERALE

Via Cavour, 256 - 00184 R o m a
Tel. 06 4620051 - Fax 06 47823150
sap-nazionale.org
nazionale@sap-nazionale.org

- uno dei figli conviventi;
- uno dei fratelli o sorelle conviventi.

Tuttavia, recentemente, il giudice delle leggi ha nuovamente ampliato la sfera dei soggetti che possono beneficiare del congedo in argomento: anche parenti o affini entro il terzo grado conviventi di persone con grave disabilità possono godere del congedo straordinario, «in caso di mancanza, decesso, o in presenza di patologie invalidanti degli altri soggetti individuati» dalla legge, per prendersi cura del disabile. Con la sentenza 203/2013, difatti, la Consulta ha dichiarato illegittimo l'art. 42 del d. lgs. 151/2001 (Testo unico in materia di sostegno della paternità e della maternità).

«La limitazione della sfera soggettiva vigente», osserva la Corte - ricordando che la legge finora non includeva parenti o affini entro il terzo grado tra i soggetti che potevano accedere al congedo straordinario - «può pregiudicare l'assistenza del disabile grave in ambito familiare, allorché nessuno di tali soggetti sia disponibile o in condizione di prendersi cura dello stesso».

La dichiarazione di illegittimità costituzionale, si sottolinea nella sentenza, «è volta precisamente a consentire che, in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti degli altri soggetti menzionati nella disposizione censurata, e rispettando il rigoroso ordine di priorità da essa prestabilito, un parente o affine entro il terzo grado, convivente con il disabile, possa sopperire alle esigenze di cura dell'assistito, sospendendo l'attività lavorativa per un tempo determinato, beneficiando di un'adeguata tranquillità sul piano economico».

Per queste ragioni la Consulta ha dichiarato «l'illegittimità costituzionale dell'art. 42, comma 5, del d.lgs. 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e paternità, a norma dell'art. 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53), nella parte in cui non include nel novero dei soggetti legittimati a fruire del congedo ivi previsto, e alle condizioni ivi stabilite, il parente o l'affine entro il terzo grado convivente, in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti degli altri soggetti individuati dalla disposizione impugnata, idonei a prendersi cura della persona in situazione di disabilità grave».

Tutto ciò premesso, si chiede a codesto Ufficio di voler indicare se le richieste di concessione del congedo *de quo* da parte del personale della Polizia di Stato - legittimate per l'effetto delle indicate determinazioni giurisprudenziali - possano trovare positivo accoglimento.

In attesa di un urgente cenno di riscontro, si porgono distinti saluti.

Il Segretario Generale

- Nicola TANZI -